



La Riforma del Terzo Settore – Aspetti generali

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 è entrato in vigore il 3 agosto il nuovo Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017) che raduna le disposizioni fiscali per gli enti non lucrativi e riscrive le regole per le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

In queste brevi note, per evidenti ragioni di ampiezza della riforma che armonizza e coordina le norme che regolano la vita degli enti "non profit", ci limitiamo a una presentazione di carattere generale, molto sintetica, di alcune parti qualificanti.

Il nuovo Codice si compone di 104 articoli suddivisi in 12 Titoli e ha lo scopo di riordinare tutta la normativa riguardante gli Enti del Terzo settore. Contiene una serie di novità rilevanti sull'organizzazione e sull'azione di oltre 300mila enti non profit che manifesteranno i propri effetti nei prossimi anni. L'attuazione completa della riforma è affidata, infatti, ad altri passaggi non secondari: servono 42 atti, fra provvedimenti dei ministeri e autorizzazioni dell'Unione europea, per tradurre in pratica le nuove disposizioni.

Sono abrogate diverse normative, tra cui due leggi storiche come quella sul volontariato (266/91) e quella sulle associazioni di promozione sociale (383/2000), oltre che buona parte della "legge sulle Onlus" (460/97).

Sono definite in un unico elenco (art. 5) le "**attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**" che "**in via esclusiva o principale**" sono esercitate dagli Enti del Terzo settore individuati (art. 4) in **sette nuove tipologie**:

- ❖ organizzazioni di volontariato (che dovranno aggiungere Odv alla loro denominazione);
- ❖ associazioni di promozione sociale (Aps);
- ❖ imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali), per le quali si rimanda a un decreto legislativo a parte;
- ❖ enti filantropici;
- ❖ reti associative;
- ❖ società di mutuo soccorso;
- ❖ altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società)



Un aspetto importante è quello contenuto nell'articolo 6 che ha un ruolo fondamentale nella riforma. Quest'articolo introduce la possibilità di *"esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5"* a condizione *"che siano secondarie e strumentali"* rispetto a queste e in linea con i criteri e limiti che saranno definiti con un prossimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. E' una nuova categoria che andrà a raccogliere le attività "ulteriori" dei variegati enti non profit.

Restano dunque **fuori dal nuovo universo degli Ets**, tra gli altri: le amministrazioni pubbliche, le fondazioni di origine bancaria, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro. Mentre per gli enti religiosi il Codice si applicherà limitatamente alle attività di interesse generale.

Viene semplificata la procedura di acquisto della personalità giuridica (art. 22): Patrimonio minimo richiesto una somma liquida disponibile non inferiore a 15.000 euro e a 30.000 per le fondazioni.

Per la prima volta esplicitate in una legge alcune **indicazioni alle pubbliche amministrazioni**: come cedere senza oneri alle associazioni beni mobili o immobili per manifestazioni, o in comodato gratuito come sedi o a canone agevolato per la riqualificazione; o incentivare la cultura del volontariato (soprattutto nelle scuole); o infine coinvolgere gli Ets sia nella programmazione che nella gestione di servizi sociali, nel caso di Odv e Aps, *"se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato"*.

L'aumento delle detrazioni fiscali dal 26% al 30 % per le donazioni agli enti del terzo settore, il social bonus per chi dona agli enti che recuperano immobili pubblici inutilizzati e le disposizioni di favore su imposte indirette e tributi locali entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

Tutto il resto della fiscalità di vantaggio, dal nuovo concetto di non commercialità per finire ai regimi forfettari generali per le attività commerciali e quelli particolari di Organizzazioni di volontariato (Odv) e Associazioni di Promozione Sociale (Aps), dovranno attendere l'autorizzazione dell'Unione Europea e l'operatività del Registro unico.

Altro elemento centrale della riforma è la previsione di un Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore (RUNTS). Il Registro sarà tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ma gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma. Il registro e' pubblico ed accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.



Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale possono già definirsi a pieno titolo enti del terzo settore, anche se non è ancora operativo il nuovo Registro unico. Una delle norme transitorie del Codice prevede, infatti, che il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale s'intende soddisfatto se gli enti sono iscritti a uno dei registri nazionali, regionali o provinciali già esistenti.

Gli Enti del Terzo settore (Ets), con l'iscrizione al registro, saranno tenuti al **rispetto di vari obblighi** riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l'assicurazione dei volontari, la destinazione degli eventuali utili. Le organizzazioni hanno 18 mesi di tempo (quindi fino a febbraio 2019) per adeguare i propri statuti alle prescrizioni della legge.

Gli enti iscritti alle varie sezioni del Registro potranno accedere alla normativa fiscale di favore prevista dal Codice, alle agevolazioni per le donazioni e al riparto del cinque per mille dell'Irpef. Iscrivere non è un obbligo, ma restare fuori comporta l'esclusione da un ampio ventaglio di bonus. Senza contare che diverse disposizioni di favore del TUIR applicate fino a oggi sono abrogate con l'entrata in vigore del Codice.

Una parte consistente del Codice del Terzo settore (sei articoli, dal 61 al 66) è dedicata ai **Centri di servizio per il volontariato (CSV)**, interessati da una profonda revisione in chiave evolutiva che ne riconosce le funzioni svolte nei primi 20 anni della loro esistenza e le adegua al nuovo scenario.

Presso Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali viene costituito, infine, il **Consiglio nazionale del Terzo settore**, nuovo organismo di una trentina di componenti (senza alcun compenso) che sarà tra l'altro l'organo consultivo per l'armonizzazione legislativa dell'intera materia.